Complete on tarde

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DEI CIMITERI DI ALESSANDRIA E PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI RINNOVAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI COMPLESSI CIMITERIALI

L'anno <mark>duemilaventi</mark> , il giorno	del mese di		(// <mark>2020</mark>)	, avanti a
<u></u> 0		40		
a a	TRA			
il COMUNE DI ALESSANDRIA, con sede	in Alessandria (AL), F	Piazza della Libo	ertà, n. 1, (C.F.	00000000000 e
P.IVA 00000000000), in persona di	_;	·		(1
^	E			
SURACCOURDANIENTO TEMPORANEO D	I IMPRESE (DTI) com	nosto da: XXXX	YYYY (mandata	rial con sede in

il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) composto da: XXXXXXXX (mandataria) con sede in XXXXXXXXXXXXX, (C.F. 000000000000 e P. Iva 00000000000) e XXXXXXXXXXXX (mandante) con sede in XXXXXXXXXXXXX (C.F. 00000000000 e P. Iva 0000000000), in persona del Presidente della XXXXXXXXXXX. Di seguito anche indicate congiuntamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- a. in data 00/00/2020 il RTI indicato sopra ha presentato la proposta di Project Financing avente ad oggetto la Concessione per "la "riqualificazione", anche attraverso interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione anche con ampliamenti/nuove realizzazioni, e la successiva gestione di tutti i Cimiteri del territorio del Comune di Alessandria";
- b. il Comune di Alessandria ha valutato positivamente la proposta e, con provvedimento n. ___ in data ___, ha inserito il relativo progetto negli strumenti di programmazione e ha proceduto all'approvazione del progetto stesso;
- c. in data ____ il Comune di Alessandria ha pubblicato un bando ponendo a base di gara lo studio di fattibilità proposto dal RTI;
- d. la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione a favore del RTI;
- e. il RTI, avvalendosi della facoltà prevista dal bando, provvederà a costituire, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Alessandria, una società di progetto in forma di società a responsabilità limitata il cui capitale sociale sarà pari a 0000000,00 Euro;
- f. la Società di Progetto diventerà concessionaria subentrando al RTI medesimo nel rapporto di concessione oggetto della presente Convenzione senza necessità di approvazione o di autorizzazione e tale subentro non costituirà cessione di contratto;
- g. le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per la gestione del "sistema" dei cimiteri di Alessandria e per l'effettuazione di interventi di riqualificazione, di rinnovamento e di manutenzione delle strutture connesse;
- l'importo dell'investimento ed i costi di progettazione e di costruzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e alla durata della Concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario dell'operazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO tra le Parti si stipula quanto segue;

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 DEFINIZIONI

- 1. Concedente: il Comune di Alessandria;
- 2. Concessionario: il RTI composto dai soggetti sopra indicati.
- 3. Codice dei Contratti: d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. Concessione: indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.
- 5. Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
- Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari al completamento delle opere e all'erogazione dei servizi, contenuti nello Studio di Fattibilità, come di volta in volta modificato e aggiornato;
- 7. Piano Economico-Finanziario: indica il documento recante l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario, asseverato e costituente parte integrante della proposta;
- 8. Promotore: indica il RTI composto dai soggetti sopra indicati;
- 9. Proposta: indica la proposta presentata dal promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 183 del Codice dei Contratti;
- 10. Società di Progetto: indica la società che verrà costituita dall'aggiudicatario RTI.
- 11. Studio di Fattibilità: indica il documento oggetto della proposta e posto a base di gara dall'amministrazione;
- 12. Aree interessate: indica le aree su cui sorgono le strutture cimiteriali comunali.

ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. La Concessione ha ad oggetto:
 - a. la gestione del "Sistema" dei cimiteri di Alessandria, secondo quanto previsto nello Studio di Fattibilità e negli altri documenti costituenti la Proposta;
 - b. l'effettuazione di interventi di riqualificazione, di rinnovamento e di manutenzione delle strutture costituenti il "Sistema", principalmente tramite:
 - c. la realizzazione nuovi loculi:
 - i. Cimitero monumentale di Alessandria
 - ii. Cimitero di Casalbagliano
 - iii. Cimitero di Valle san Bartolomeo
 - d. la realizzazione di un cimitero per animali da affezione
 - e. lo smaltimento dell'amianto
 - f. il piano di controllo e manutenzione annuale coperture in amianto
 - g. la manutenzione tetti in coppi o tegole
 - h. la manutenzione canali, pluviali e scarichi
 - i. il risanamento intonaci
 - j. la pulizia tombini e vialetti
 - k. il taglio erba e verde
 - I. il consolidamento strutturale (Valle San Bartolomeo)
- 2. Gli interventi previsti sono meglio descritti nello Studio di Fattibilità presentato dal Concessionario.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

1. La Concessione del servizio avrà durata di venti anni, con decorrenza dal 00/00/000 fino al 31 dicembre 0000.

ART. 5 SOCIETÀ DI PROGETTO

- 1. Il Concessionario dà atto che verrà costituita una Società di Progetto nella forma di Società a Responsabilità Limitata, ai sensi dell'art. 184 del Codice dei Contratti, che avrà capitale sociale pari 000000 Euro.
- 2. Per gli affidamenti diretti ai propri soci varranno le seguenti condizioni:
 - a. le lavorazioni saranno éseguite nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;
 - b. le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo;
 - le opere potranno essere subappaltate dal socio nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
- 3. La Società di Progetto potrà affidare ad altri soggetti alcune delle attività oggetto della Proposta, secondo la disciplina prevista dal successivo articolo 9.
- 4. La Società di Progetto diventerà a tutti gli effetti Concessionario a titolo originario e sostituirà l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Concedente.
- 5. La Società di Progetto potrà emettere obbligazioni e titoli di debito secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice dei Contratti.

ART. 6 IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

- Trattandosi di gestione di servizio pubblico, il Concessionario non può per nessun motivo interromperne o sospenderne, anche parzialmente, l'erogazione, ad eccezione di scioperi o eventi di forza maggiore. Anche in tali casi, il Concessionario deve comunque adottare misure volte ad arrecare il minor disagio possibile e ad assicurare la massima tutela della salute e incolumità pubbliche e dell'ambiente.
- 2. Il suddetto servizio è da considerarsi "Servizio Pubblico Essenziale" ai sensi dell'articolo 1 della legge 12.6.1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e s.m.i.
- 3. Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad eseguire tutte le attività inerenti alla progettazione, alla gestione del servizio e alla realizzazione dei lavori, compreso il mantenimento in funzione e/o eventualmente la sostituzione degli impianti e delle attrezzature aziendali necessari all'erogazione del servizio, affinché gli stessi rimangano idonei allo svolgimento dello stesso e adeguati tecnologicamente per garantirne il regolare svolgimento.
- 4. Per la progettazione, il Concessionario assume l'obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali.
- 5. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale, fermo restando che i permessi di costruire relativi alle opere da realizzare verranno rilasciati a titolo gratuito dall'amministrazione competente, a norma dell'art. 17, comma 3, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001.
- 6. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione in conformità al progetto esecutivo e al Cronoprogramma, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili; resta salva la possibilità di realizzare i lavori in termini anticipati rispetto alle previsioni del Cronoprogramma.
- 7. Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali, accollandosi in via esclusiva i costi degli interventi medesimi.

- 8. Il Concessionario si obbliga a provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strutture cimiteriali, così come indicato nelle schede di progetto allegate allo studio di fattibilità.
- 9. Il Concessionario si obbliga ad osservare gli impegni previsti nello Studio di Fattibilità e negli altri documenti costituenti la Proposta per tutta la durata della Convenzione, con particolare riguardo al contributo da erogare annualmente in favore del Comune di Alessandria, nella misura indicata nel Piano Economico-Finanziario.
- 10. Il Concessionario si impegna a mantenere aggiornati il certificato di prevenzione incendi, i certificati impiantistici, il DVR ed il certificato decennale relativo alla verifica statica della struttura.
- 11. In relazione all'organizzazione del servizio, il Concessionario s'impegna specificatamente a:
 - a. comunicare preventivamente al Concedente, per iscritto, i nomi dei dipendenti impiegati nel servizio, esperti e qualificati, che devono essere in numero adeguato al servizio da svolgere;
 - fornire ai propri dipendenti appropriate divise da lavoro contenenti anche lo stemma del Comune di Alessandria e tesserino di riconoscimento da portare in modo ben visibile durante tutta la durata dell'orario di lavoro;
 - c. designare e segnalare al Concedente un responsabile del servizio che sia sempre presente sul posto di lavoro durante l'orario di lavoro. Tale responsabile dovrà essere dotato di apparecchio cerca persone o telefono cellulare.
- 12. Nella tabella allegata sono elencati gli interventi che il Concessionario prevede di effettuare, con l'indicazione della relativa tempistica (Allegato 1).

ART. 7 IMPEGNI DEL CONCEDENTE

- 1. Nell'ambito dei rapporti con il Concessionario, il Concedente si impegna a:
 - a. compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al progetto in relazione alla realizzazione degli interventi edilizi e all'erogazione dei servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni;
 - b. prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diversi dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
 - c. svolgere le attività di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice dei Contratti ed in conformità alla presente Convenzione;
 - d. cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;
 - e. adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma;
 - f. comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione dalla fase di progettazione a quella di gestione;
 - g. esentare il Concessionario dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e da ogni altro tributo locale;
 - h. farsi carico della corretta individuazione delle aree interessate nei mappali catastali sostenendo i relativi costi.
- 2. Il dirigente comunale competente ha facoltà di richiedere al Concessionario copia degli archivi informatici utilizzati nell'ambito del servizio affidato in concessione. Nel corso dell'erogazione del servizio, i suddetti archivi potranno essere richiesti con frequenza al massimo trimestrale e dovranno essere forniti su supporto non riscrivibile, nei formati standard disponibili, corredati del tracciato record e della documentazione necessaria per una piena comprensione del loro contenuto.

ART. 8 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE - SANZIONI

- 1. Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.
- 2. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi relativi alla Concessione.
- 3. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione.
- 4. Quando, nell'ambito dell'attività di controllo, il Concedente rilevi carenze nell'erogazione od organizzazione dei servizi, contesta al Concessionario la fattispecie rilevata e, a seguito di controdeduzioni considerate insufficienti a motivare le cause delle mancanze, applica le sanzioni così come indicate nel quadro che segue.

Attività	Frequenza	Sanzioni						
	MALEY THE AME I	Per ogni ritardata o incompleta esecuzione Per ogni mancata esecuzione						
a. Custodia e sorveglianza								
Operazioni di apertura e chiusura delle porte di ingresso	Quotidiana	Ritardata apertura	€ 50,00	Omessa apertura	€ 100,0			
Presidio continuativo degli accessi principali, e il controllo, mediante video sorveglianza degli accessi secondari dotati di apertura comandata;	Quotidiana	Non effettuato	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Non effettuato	€ 500,00/di			
Ricevimento delle salme, ceneri e resti e relativo controllo della documentazione che accompagna la salma stessa, ceneri e resti;	Rigorosa osservanza delle normative di legge, del regolamento per i servizi funebri e cimiteriali e del capitolato prestazionale		V	٠) 			
Messa in sicurezza di situazioni di pericolo mediante delimitazioni aree e puntellamento strutture pubbliche e private pericolanti;	Secondo necessità	Ritardo nella messa in sicurezza	€ 500,00	Non effettuata	€ 2.000,0			
Attività di sorveglianza, così come declinata nel disciplinare.	Quotidiana	Non effettuato parzialmente	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Non effettuato	€ 1.000,0			
b. Pronta reperibilità		· ·						
Reperibilità assicurata dal Concessionario in caso di recuperi di salme o resti, al di fuori del normale orario di custodia e per tutti i giorni della durata della concessione 24 ore su 24.	24/24 7/7 365/365	Ritardata reperibilità senza adeguata giustificazione	€ 300,00	Irreperibilità senza giustificazione	€ 1.000,0			
1 Gestione salme collocate in camera mortuaria		4		×				
Gestione, a richiesta dell'ufficio preposto, delle salme in camera mortuaria dal momento del deposito fino allo svolgimento della sepoltura.	Rigorosa osservanza delle normative di legge, del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali e del capitolato prestazionale	83						
Mantenimento decoro di tutte le stanze dedicate e controllo continuo del corretto funzionamento delle celle frigo.	Costante (celle frigo)	Ritardato controllo	€ 150,00	Omesso controllo	€ 2.000,00			
2 Cura del verde e del terreno		,						
a) l'erba dei tappeti erbosi dovrà essere tagliata a partire dai mesi di marzo-aprile sino ai mesi di settembre-ottobre. A operazione di	Alla scadenza indicata	Non corretta esecuzione	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle	Omessa esecuzione	Richiamo scritt (€ 500,00 dall			

L	Attività	Frequenza	Sanzioni					
				pleta esecuzione	Per ogni mancata esecuzione			
	sfalcio ultimata, il tappeto erboso non dovrà avere un'altezza superiore a cm. 5;		_	successive)		successive)		
b)	i diserbi dei manti erbosi dalle infestanti dovranno essere effettuati con applicazione di acido pelargonico, ovvero, in alternativa, l'impiego della schiuma al cocco mediante apposito macchinario trasportato su mezzo furgonato;	A cadenza fissa (andamento stagionale)	Non corretta esecuzione	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Omessa esecuzione	Richiamo scritto (€ 500,00 dalle successive)		
c)	rifacimento di tappeti erbosi nelle zone dove la copertura erbacea risulti particolarmente degradata;	Secondo necessità	Non corretta esecuzione	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Omessa esecuzione	Richiamo scritto (€ 500,00 dalle successive)		
d)	taglio siepi;	A cadenza fissa (andamento stagionale)	Non corretta esecuzione	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Omessa esecuzione	Richiamo scritto (€ 500,00 dalle successive)		
e)	potatura di ringiovanimento, rimonda e contenimento di arbusti e cespugli;	Secondo necessità	Non corretta esecuzione	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Omessa esecuzione	Richiamo scritto (€ 500,00 dalle successive)		
f)	potatura degli alberi.	A cadenza fissa (andamento stagionale)	Non corretta esecuzione	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Omessa esecuzione	Richiamo scritto (€ 500,00 dalle successive)		
	sentazione di piano di manutenzione indicante il cronoprogramma ;li interventi previsti.	Una tantum	Ritardata consegna	€ 200,00/die	Omessa esecuzione	€ 600,00 al giorno di ritardo		
.3	Pulizia edifici e aree	* *				-		
a)	Servizio di pulizia rifiuti e corone;	Quotidiana entro le ore 12:00	Non effettuata	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Non effettuata	€ 300,00/die		
b)	Pulizia servizi igienici;	Quotidiana	Non effettuata	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Non effettuata	€ 300,00/die		
c)	Pulizia aree scoperte (viali, piazzole, marciapiedi principali, parcheggi);	Quotidiana	Non effettuata	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Non effettuata	€ 300,00/die		
d)	Pulizia dei pavimenti dei manufatti con particolare riguardo ai corridoi, gallerie e terrazze dei sepolcreti;	Due volte al mese	Non effettuata	Richiamo scritto (€ 200,00 dalle successive)	Non effettuata	€ 400,00/die		
e)	Pulizia vetri e infissi;	Mensile o secondo necessità	Non effettuata	Richiamo scritto	Non effettuata	€ 450,00/die		

Attività	Frequenza	Sanzioni						
HONOLOGICAL CONTRACTOR		Per ogni ritardata o incomp	oleta esecuzione	Per ogni mancata esecuzione				
5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(€ 250,00 dalle successive)	× 2				
f) Pulizia dei monumenti;	Due volte all'anno	Non effettuata	Richiamo scritto (€ 300,00 dalle successive)	Non effettuata	€ 600,00/die			
g) Pulizia di pareti, soffitti, plafoni, gallerie, travi di arcate;	Settimanale	Non effettuata	Richiamo scritto (€ 200,00 dalle successive)	Non effettuata	€ 400,00/die			
h) Pulizia delle caditoie, canali di gronda, coperture dei manufatti e tombini;	Ogni tre mesi (settimanale - foglie; _ Mensile – tombini)	Non effettuata	Richiamo scritto (€ 200,00 dalle successīve)	Non effettuata	€ 400,00/die			
i) Pulizia delle fontane, pompe, vasche e condotti.	Secondo necessità	Non effettuata	Richiamo scritto (€ 100,00 dalle successive)	Non effettuata	€ 500,00/die			
.4 Gestione dei rifiuti	16				i.t			
a) raccolta differenziata dei rifiuti e deposito presso gli appositi contenitori;	Quotidiana	Raccolta irregolare	Richiamo scritto (€50,00 dalle successive)	Non effettuata	€ 200,00			
b) svuotamento di tutti i cestini portarifiuti.	Quotidiano	Non effettuato	Richiamo scritto (€ 50,00 dalle successive)	Non effettuato	€ 200,00			
.5 Locali, aree e utenze		· • • •		ly ly	-			
Mantenimento, manutenzione, ordine e pulizia dei locali avuti in uso.	Quotidiano	Non effettuato	Richiamo scritto (€ 50,00 dalle successive)	Non effettuato	€ 200,00			
1.6 Dotazione di personale e attrezzatura del Concessionario								
Comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prestazioni i nominativi del personale adibito ai servizi e comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni;	Alla scadenza indicata	Non rispetto della scadenza	Richiamo scritto prima volta (€ 50,00 dalle successive)	Non effettuato	€ 100,00			
Divisa decorosa del personale e uso del cartellino di identificazione.		Negligenza nell'abbigliamento e/o nel cartellino di	Richiamo scritto prima volta	Negligenza nell'abbigliamento e/o nel cartellino di identificazione	€ 50,00			

Attività	Frequenza	Sanzioni						
		Per ogni ritardata o incomp	leta esecuzione	Per ogni mancata esecuzione				
		identificazione			*1			
.7 Sgombero neve		1						
Sgombero neve dai viali principali e secondari e dalle aree di svolgimento dei servizi e dalle scale di accesso alle gallerie.	Secondo necessità	Ritardo nella rimozione (almeno 2 h. dall'evento)	€ 300,00	Omessa rimozione	€ 1.000,00			
.8 Prestazioni inerenti la gestione cimiteriale								
a) Inumazioni e tumulazioni	1	9	€ 200,00					
b) Esumazioni	Rigorosa osservanza delle	5	€ 200,00					
c) Estumulazioni	normative di legge, del	Ritardata esecuzione (30' oltre						
d) Traslazione di salme o resti	regolamento comunale per i	l'orario prestabilito)						
e) Seppellimento di resti mortali	servizi funebri e cimiteriali e del capitolato prestazionale	10						
f) Arrivo delle salme in camera mortuaria	Capitolato prestozionole							
g) Lavori complementari								
.9 Manutenzione ordinaria	10			e ¹ ,.				
Verifica e manutenzione impianto idrico; Verifica e manutenzione impianto idrico-sanitario; Verifica e manutenzione impianto fognario Verifica e manutenzione sistema di raccolta e smaltimento acque	Verifica quotidiana e manutenzione secondo necessità (guasto) o secondo	Ritardata presentazione Programma servizi manutenzione o Cronoprogramma	Per ogni giorno di ritardo € 100,00					
meteoriche Verifica e manutenzione impianto elettrico Verifica e manutenzione cancelli Verifica e manutenzione campi di sepoltura Verifica e manutenzione vialetti Verifica e manutenzione attrezzature	programma (manutenzione programmata) – Programma servizi manutenzione (mensile). Cronoprogramma lavori (entro il 30 gennaio)	Ritardo nell'effettuazione degli interventi programmati	Per ogni giorno di ritardo € 100,00	₽.	E.			
Segnalazione disservizi	Immediata per celle frigo e entro 3 giorni per gli altri disservizi	Non rispetto della scadenza	Richiamo scritto prima volta (€ 150,00 dalle successive)					
.10 Valutazione sull'efficacia dei servizi		v =						
Indagini sul grado di soddisfazione degli utenti	Annuale	Ritardo o incompletezza nell'effettuazione dell'analisi	€ 100,00/die	Omessa somministrazione	€ 2.000,0			

ART. 9 SUBAPPALTO

- Il Concessionario potrà subappaltare nel rispetto della normativa vigente; il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.
- 2. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
- 3. In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
- 4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 174 del Codice dei Contratti.

ART. 10 COLLAUDO

- 1. Il Concedente provvederà a nominare il collaudatore delle opere entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, che dovrà essere trasmessa dal Concessionario a mezzo PEC.
- Qualora il Concedente non provveda alla nomina del collaudatore entro il termine indicato, l'adempimento sarà curato dal Concessionario, incaricando un professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria.
- 3. Entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere stesse, il collaudatore consegnerà al Concedente e al Concessionario il certificato di collaudo.
- 4. Qualora il Concedente non provvedesse all'approvazione del certificato di collaudo entro 120 giorni dall'emissione dello stesso, questo si intenderà reso in senso favorevole.
- 5. Le spese del collaudo, ivi comprese quelle relative al corrispettivo del collaudatore, sono poste a carico del Concessionario che le anticiperà al Concedente.
- 6. Per il collaudo il Concessionario dovrà fornire al collaudatore tutta la documentazione eventualmente necessaria e richiesta dallo stesso.
- 7. Qualora il collaudo dovesse avere esito negativo, anche in parte, il Concessionario sarà tenuto, a proprie cure e spese, a rimuovere i vizi riscontrati, così da rendere l'opera eseguita a regola d'arte.
- 8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 102 del Codice dei Contratti.
- 9. Il Concessionario potrà richiedere il collaudo a seguito della realizzazione anche soltanto di una parte delle opere previste. Il Concedente provvede all'emissione del certificato di collaudo parziale entro 60 giorni dalla richiesta del Concessionario. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 4.

ART. 11 FORZA MAGGIORE

- Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata.
- 2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per eventi di forza maggiore si intendono:

- a. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, invasioni, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- b. tumulti e occupazioni delle aree su cui ricadono le strutture cimiteriali interessate o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori previsti dalla presente Convenzione, nonché il corretto svolgimento dell'attività di gestione dei servizi stessi.
- c. scioperi, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente all'organizzazione aziendale del Concessionario e dei suoi fornitori;
- d. fenomeni naturali avversi: esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, "bombe d'acqua";
- e. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concessionario o a terzi affidatari dei lavori e servizi oggetto della presente Convenzione;
- f. espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate dalla Pubblica Autorità non dipendenti da fatti del Concessionario;
- g. inquinamenti che necessitino interventi di bonifica dell'area interessata per cause non imputabili al Concessionario;
- h. epidemie e contagi;
- i. riduzione della somma dei ricavi derivanti dalla gestione dei servizi, diretti e indiretti, riferiti all'erogazione dei servizi e/o delle concessioni cimiteriali superiore al 15% per almeno due anni consecutivi di gestione;
- j. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- k. impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.
- 3. La parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
- 4. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

ART. 12 SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

- 1. Qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, questo non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, i servizi di cui all'art. 6, dovrà fornire nella comunicazione al Concedente di cui all'articolo 11, comma 1, un'indicazione del Servizio che non può essere prestato a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
- 2. Entro 3 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai servizi non erogabili.
- 3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione dei servizi interessato dall'evento.
- 4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i servizi erogabili indicati nell'informativa.
- 5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, commi 1 e 2, il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 3 giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma. 6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio:
 - a. qualora la sospensione per forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario ecceda i 20 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del

- servizio, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
- b. qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.
- 6. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico-Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 20.

ART. 13 GARANZIE FORNITE DAL CONCESSIONARIO

1.	Le	Parti danno atto che il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:
		garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, consistente in una fideiussione pari
		al 2% del valore dell'investimento risultante dallo Studio di Fattibilità rilasciata in data
		da pari ad Euro
		da intendersi svincolata con la sottoscrizione della presente Convenzione;
	b.	fideiussione della durata pari alla concessione ovvero di un periodo di cinque anni rinnovabili, pari al
		2,5% del valore di investimento risultante dallo Studio di Fattibilità.
AR	T. 1	4 POLIZZE ASSICURATIVE
1.		Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, polizza
		sicurativa a copertura:
01	a.	dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al
		[nella misura prevista nel bando di gara] % dell'importo dei lavori;
	b.	della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata.
2.	La	copertura assicurativa di cui al precedente comma dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e
	ces	ssare alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di
	uit	imazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3.	H	Concessionario dovrà consegnare al Concedente, al momento della consegna dei lavori e,
	suc	ccessivamente, entro giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione
	att	estanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
4.	11.0	Concessionario, attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa, si farà carico anche della
		ecuzione degli interventi straordinari che si dovessero rendere necessari a fronte di eventi calamitosi,
		ti salvi quei casi di forza maggiore di cui all'articolo11, comma 2.

ART. 15 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1. Gli elementi indicati al punto h) delle premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico e finanziario.
- Le Parti danno atto che l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni riconducibili agli indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario.

ART. 16 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 165 del Codice dei Contratti e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
 - a. gli eventi di forza maggiore di cui all'art. 11;

- b. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'opera, nonché di gestione dei servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c. i periodi di sospensione di cui all'art. 12.
- 2. Qualora il Concessionario ottenga risultati economici dalla gestione del servizio superiori alla somma tra il tasso interno del rendimento del capitale investito e l'inflazione relativa all'anno precedente, il Concessionario stesso dovrà accantonare il 50% di tale eccedenza per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria che non siano stati previsti nelle schede di progetto.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove non si verifichi la necessità di tali interventi, il Concessionario potrà proporre di utilizzare le somme così accantonate per eseguire altri interventi riferiti comunque a manutenzioni di natura straordinaria che sarebbero a carico del Concedente.
- 4. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicheranno i prezzi del listino delle opere edili della Regione Piemonte che sarà all'epoca in vigore, con uno sconto medio pari al 15%.
- 5. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
 - a. Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
 - b. Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
 - c. relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
 - d. relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
 - e. "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in convenzione di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario revisionato.
- 6. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.
- 7. Qualora le Parti non raggiungessero un accordo sulla revisione del Piano Economico– Finanziario, si applicherà quanto previsto al successivo articolo 20 della presente Convenzione.

ART. 17 ALLOCAZIONE DEI RISCHI

- 1. L'allocazione dei rischi La matrice dei rischi. Alla luce di quanto esposto in precedenza si considera conforme a quella indicata dalla Decisione Eurostat 11/02/2004.
- 2. La tabella che segue elenca i quattro possibili intervalli percentuali entro i quali il rischio può essere considerato di natura nulla, lieve, moderata o forte.

Valore probabilistico espresso in termini %
Nullo (x=0)
Lieve (0 <x<5%)< td=""></x<5%)<>
Moderato (5%<=x<20%)
Forte (x>=20%)

3. I rischi connessi all'operazione di project financing oggetto della presente Convenzione sono ripartiti secondo la seguente matrice di allocazione dei rischi:

	Tipo di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio	Cathi di Alexandra	GEA PROPERTY.	GEA & Process	Art. contratto/convenzion e che identifica il rischio
	Fase di costruzione	Rischio che la realizzazione dell'infrastruttura non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate							
1	Rischi connessi alla realizzazione dell'infrastruttura prevista	, ,							
1.1	Rischio di progettazione	È il rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori od omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera	Lieve	max 4,99%			X	l A	
1.2	Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal Concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'infrastruttura	Nullo	0		X			
1.3	Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	Possibile mancanza di coordinamento o altri problemi relazionali con i soggetti che debbano fornire i fattori produttivi necessari alla géstione del progetto, nonché rischio di costi di fattori produttivi significativamente maggiori di quelli preventivati	Nullo	0			X		Tay 74:
1.4	Rischio di errata valutazione dei costi e/o tempi di costruzione	Rischio di uno squilibrio economico-finanziario connesso a dinamiche dei costi non preventivate correttamente e/o mancato rispetto del cronoprogramma realizzativo dell'infrastruttura con conseguenze sulla sua utilizzazione	Lieve	max 4,99%			X		Va.
1.5	Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Si veda rischio 1.3		0		,			
1.6	Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	Rischio che la struttura non sia disponibile secondo gli standard tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti	Nullo	0		1 2	X	-	
1.7	Rischio di manutenzione straordinaria	Si veda rischio 1.4	ě	max 4,99%	0	-	•		
	Fase di gestione	a a					:0 2:		

	Tipo di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio	Calla St Alexander	GEA (Property	GEA No Procedure	Art. contratto/convenzion e che identifica il rischio
2	Rischio di domanda	Rischio legato alla variabilità della domanda di servizi, non ' dipendente dalla quantità e dalla qualità del servizio prestato dal partner privato				*			
2,1	Rischio di contrazione della domanda di mercato	Rischio di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio	Moderato	max 19,99%	±	· ·	X		*
2.2	Rischio di contrazione della domanda specifica	Rischio di una contrazione della domanda di alcune tipologie di servizi cimiteriali a più alto valore aggiunto	Moderato	max 19,99%		3	X	×	
3	Rischio di disponibilità	La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati dall'Amministrazione			-	11	æ		
3.1	Rischio di performance	Rischio che le prestazioni erogate non corrispondano alle specifiche richieste e che non vengano rispettati i parametri fissati dall'Amministrazione	Lieve	max 4,99%			X		
3.2	Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Conseguenza di uno dei rischi evidenziati nella fase di costruzione, in particolare in riferimento ai rischi 1.1, 1.2, 1.4, e 1.7	Lieve	max 4,99%		а , х , в	X		1.
3,3	Rischio di commissionamento	E' il rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (stakeholders), necessaria per procedere alla sua realizzazione	Lieve	max 4,99%		*		X	
3.4	Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici e privati competenti.	Lieve	max 4,99%		NS:	. 10	Х	
3.5	Rischia espropri	Rischio connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima	Nullo	0		A seconda di chi esercita il potere espropriativo	A seconda di chi esercita il potere espropriativo	1	_
3.6	Rischio ambientale e/o archeologico	Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica e/o rischio di ritrovamenti archeologici.	Lieve	max 4,99%		Se evento di forza maggiore X	X		×

	Tipo di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio	Catholi Accountry	GEA REST	GEA DE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPE	Art. contratto/convenzion e che identifica il rischio
3.7	Rischio normativo, regolamentare e politico	Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell'Infrasttrutura	Nullo	0		X		*, 1	%: + ₌
3.8	Rischio finanziario	Rischio di Finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile. Rischio di aumento dei tassi di interesse.	Lieve	max 4,99%			X		
3.9	Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare corrispettivo dei servizi offerti	*	Nullo	. 0		-	X	9	
3.10	Rischio delle relazioni industriali	E' il rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzi negativamente costi e tempi della realizzaizione	Nulio	0		A.		X	- 40
3.11	Rischio di valore residuale	È il rischio connesso ad un valore di mercato dell'infrastruttura` realizzata non completamente ammortizzato nel periodo di durata della concessione	Nullo	0			X		
3.12	Rischio di obsolescenza	È il rischio connesso all'obsolescenza tecnologica degli impianti utilizzati e che ha come conseguenza la necessità di adottare tecniche di revamping con conseguenti, maggiori oneri rispetto a quanto previsto.	Nullo	0			X 1-		8
3.13	Rischio operativo	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del contratto	Lieve	max 4,99%			= X		

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

- Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi specificati all'art. 6, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo del Concessionario indicato nell'art. 23 della presente Convenzione.
- 2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
 - a. gravi vizi o difformità dell'opera riscontrate nella fase di esecuzione dei lavori;
 - b. gravi violazioni che comportino la mancata erogazione dei servizi di cui all'art. 6, comma 11, della presente Convenzione;
 - c. mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o di una delle polizze assicurative di cui agli artt. 13 e 14 della presente Convenzione;
 - d. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali; 3. In ogni caso di risoluzione della Convenzione, il Concessionario sarà tenuto a risarcire al Concedente tutti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere allo stesso i maggiori oneri subiti qualora nel frattempo maturate.
- 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione l'art. 1453 del codice civile.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

- Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti, il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi specificati all'art. 7, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nel successivo art. 23.
- 2. Nella misura in cui sia necessario garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione del servizio medesimo alle modalità e condizioni stabilite dalla presente Convenzione, limitatamente alle risorse economiche disponibili per il Concessionario medesimo senza far ricorso ad indebitamento e comunque non oltre la conclusione dell'anno di concessione in corso.
- 3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
 - a. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel Piano Economico-Finanziario.
- 4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intenderanno definitivamente accertati.
- 5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 90 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 4.

ART. 20 RECESSO

1. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 16, comma 5, non sia raggiunto

- un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.
- In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle opere realizzate.

ART. 21 SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- Alla scadenza della Concessione, l'opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario nella gestione del servizio.
- 2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

ART. 22 EFFICACIA

1. La presente Convenzione assume efficacia dalla sottoscrizione della stessa.

ART. 23 COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

1.	Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono
	validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
	a. per il Concedente:
	b. per il Concessionario:
2.	Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione
	dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di legge, il Concedente designa il Concessionario quale responsabile del trattamento dei dati personali concernenti l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

ART. 24 FORO COMPETENTE

- 1. Per ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Alessandria.
- 2. Tale competenza non potrà essere derogata neppure per ragioni di connessione o contingenza di cause.

Allegato 1: tabella degli interventi ad opera del Concessionario.

XXXXXXXXXXXX in qualità di mandataria del RTI	Comune di Alessandria				
	201				
Il Presidente XXXXXXXXXX	Il Dirigente				